

Entro oggi

30 maggio	L'Agenzia per l'efficienza energetica istituita presso l'ENEA deve stilare il Rapporto annuale sull'efficienza energetica (Art. 5 DLgs. 115/2008)
31 maggio	<p>I soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, all'immissione in consumo di una quota di biocarburanti, sono tenuti a comunicare i certificati di immissione in consumo relativi all'anno precedente al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Art. 7, comma 1, D.M. n. 110/2008)</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del made in Italy deve rilasciare ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un "certificato di immissione in consumo" correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011. I soggetti beneficiari devono utilizzare materia prima ed aver immesso in consumo biocarburanti prodotti in stabilimenti siti nell'unione europea, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% (Art. 4, D.M. 14/2/2013)</p> <p>I produttori di imballaggi che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro consorzio di recupero ex art. 223 D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a presentare al CONAI stesso una relazione annuale sulla gestione degli imballaggi relativa all'anno precedente (Art. 221, comma 8, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>I Consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio ex art. 223 DLgs 152/06 sono tenuti a consegnare al CONAI una relazione relativa all'anno precedente inerente la gestione degli imballaggi, riportante i soggetti consorziati, il programma specifico nonché i risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio (Art. 223 comma 6 DLgs 152/2006)</p> <p>I Consorzi nazionali di raccolta e di trattamento di oli e di grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione raccolta e il trattamento degli oli minerali esausti sono tenuti a presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed a quello delle Imprese e del made in Italy (Mimit), una relazione tecnica relativa all'anno precedente da cui risulti l'attività sviluppata dagli stessi soggetti e dai singoli aderenti (Art. 233 comma 11, 234 comma 12, 235 comma 13 e art. 236 comma 10 DLgs 152/2006)</p> <p>I Gestori dei Grandi impianti di combustione (GIC) sono tenuti a comunicare all'ISPRA le emissioni complessive relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, determinate in base a quanto richiesto nella parte IV All. II alla parte V del DLgs 152/2006, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla torba, dalla lignite, dalle biomasse, dai combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, unitamente ai sistemi di abbattimento delle emissioni (Art. 274 comma 4 DLgs 152/2006)</p> <p>I Comuni sono tenuti ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) una comunicazione contenente gli esiti delle ispezioni inerenti la pratica di compostaggio di comunità di rifiuti organici (Art. 9, comma 4, D.M. 266/2016)</p> <p>Gli operatori economici operanti nei settori industriali dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale o nel settore dell'estrazione e della fusione di metalli non ferrosi, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente comunicazione annuale inerente i rifiuti di mercurio conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 2 e 3, regolamento (Ue) n. 2017/852 (art. 12, paragrafo 1, regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio).</p>

I **produttori o importatori dei pneumatici** sono tenuti a fornire al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), mediante il modulo di cui all'allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 182/2019, tutte le informazioni richieste, oltre ad inviare al Mite una copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto. Nel caso i soggetti interessati non siano tenuti alla redazione del bilancio, devono comunque inviare la documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito (*art. 3, commi 9 e 11, D.Lgs. 182/2019*).

Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle **acque da balneazione** (*Art. 2, lett C e D, e art. 4, comma 3, D.P.R. 8/6/1982 n° 470; Art. 18 comma 1, lett B, legge 29/12/2000 n° 422*)

Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero della Transizione ecologica ed a quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, la relazione mensile sul monitoraggio del **rumore aeroportuale**. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (*Art. 1 D.P.R. 09/11/1999 n° 476*)